

REPUBBLICA ITALIANA



# Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' URBANISTICA  
IL DIRIGENTE GENERALE

18 NOV. 2011

PROT. N. 71194

OGGETTO: Articolo 32 e 33 della legge n. 47/85, come sostituiti dall'articolo 23 della legge regionale n. 37/85. Concessione edilizia in sanatoria relativa ad immobili realizzati all'interno della fascia di rispetto cimiteriale prima dell'apposizione del vincolo

Ai Comuni della Regione Siciliana

LORO SEDE

Nell'ambito della sua attività istituzionale, il Servizio VIII di questo Dipartimento ha fornito ad alcuni Comuni, che ne avevano fatto specifica richiesta, l'avviso di questo Dipartimento sulla applicazione della disposizione normativa indicata in oggetto, con riferimento agli immobili abusivi realizzati all'interno della fascia di rispetto cimiteriale

Stante le ripetute richieste di parere sull'argomento, si ritiene utile portare nella sfera di conoscenza di tutte le amministrazioni interessate all'attuazione di tali disposizioni normative i criteri interpretativi contenuti nel suddetto avviso, in quanto aventi portata generale.

In particolare, si precisa che, come è noto, ai sensi dell'articolo 23, comma 10, della l.r. 37/85, che ha sostituito, in Sicilia, le norme contenute negli articoli 32 e 33 della L.47/85, le concessioni edilizie in sanatoria relative ad opere edilizie realizzate abusivamente e *"ricadenti in zone vincolate da leggi statali o regionali ... sono subordinate al nulla-osta rilasciato dagli enti di tutela, sempre che il vincolo, posto antecedentemente all'esecuzione delle opere, non comporti inedificabilità e le costruzioni non costituiscano grave pregiudizio per la tutela medesima"*.

Tra questi vincoli rientra quello apposto a mente del R.D.n.1265/1934, che, all'articolo 338, così come modificato dall'articolo 28 della L. 166/2002, prevede che all'interno della fascia di rispetto posta con le modalità di legge, a tutela di evidenti interessi pubblici igienico-sanitari, intorno alle zone cimiteriali, *"per gli edifici esistenti sono consentiti ... interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento."*

Premesso che la disposizione di cui al menzionato articolo 23, decimo comma, della l.r. n. 37/85 non è applicabile alla sanatoria edilizia ex L. 326/2003, così come recepita dalla Regione con l.r. n.15/2004, laddove le opere siano state realizzate abusivamente nella fascia di rispetto cimiteriale ex art. 338 R.D. 1265/1934, si può ritenere ammissibile il rilascio della concessione edilizia in sanatoria nei casi di cui alla L.47/85 e alla L. 724/94, purché non sussista grave pregiudizio per la tutela del vincolo medesimo – circostanza questa da accertare previo specifico nulla osta reso dall'amministrazione preposta alla valutazione degli aspetti igienico-sanitari connessi alla violazione del divieto previsto dall'articolo 338 del R.D. n.1265/1934, così come modificato dal menzionato articolo 28 della L.166/2002.

Tanto discende sia dal tenore letterale delle disposizioni in esame, sia dalla circostanza che, come avvertito dalla giurisprudenza ( Cons. Stato, Ad. plenaria, 22 luglio 1999, n. 20), ai fini della eventuale sanabilità di un'opera edilizia abusiva si devono tenere presenti le condizioni vincolistiche presenti al momento del rilascio della concessione edilizia in sanatoria.

La presente sarà pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento e, per estratto sulla *Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana*

IL DIRIGENTE GENERALE  
(Sergio Gelardi)

